

**Legge
cantonale di esecuzione
della legge federale sulla metrologia¹**
(del 12 marzo 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Vigilanza e controlli

Art. 1 La vigilanza e i controlli nell'ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano al Consiglio di Stato.

Possessori

Art. 2 ¹Tutti i possessori di strumenti di misurazione utilizzati nell'industria e nel commercio sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario.

²Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in primo luogo responsabili coloro che ne fanno uso; i proprietari ne sono responsabili in via subordinata.

Ispezioni

Art. 3 ¹I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici e altri luoghi di vendita in ogni tempo.

²I verificatori sono tenuti ad effettuare, almeno una volta ogni quattro anni, nel periodo stabilito dall'Ufficio competente, l'ispezione generale nel proprio circondario, nei modi previsti dall'art. 10 dell'Ordinanza federale sugli uffici di verifica, per assicurarsi che la legge, i regolamenti e le ordinanze federali sulla metrologia siano rigorosamente osservati, facendone poi dettagliato rapporto da inviare all'Ufficio federale.

Ripristino della situazione legale

Art. 4 ¹Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verifica, il verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.

²Ove non fosse possibile ripristinarla il verificatore, sentito l'Ufficio competente, dispone per la confisca degli strumenti non conformi.

³Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l'art. 248 del Codice penale.

Infrazioni ai doveri di servizio

Art. 5 ¹Senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, i verificatori non possono praticare verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.

²Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1000.--.

Contravvenzioni

Art. 6² Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia³ nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Ricorsi

Art. 7 1...⁴

¹ Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.

² Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2010, 261.

³ Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.

⁴ Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedenti modifiche: BU 2002, 130; BU 2010, 261.

946.100

²Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁵

Competenza del Consiglio di Stato

Art. 8 Il Consiglio di Stato disciplina direttamente le tasse che competono al Cantone, le tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed emana le ulteriori norme d'applicazione alla legislazione federale sulla metrologia.

XXIV. (BU **1997**, 221)

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.⁶

Pubblicata nel BU **1997**, 218.

⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

⁶ Entrata in vigore: 9 maggio 1997 - BU 1997, 221.